



MAN ONLUS- SEDE NAZIONALE  
Viale San Martino, is. 11  
98123 MESSINA  
ITALIA  
Tel/Fax: 090 2936876  
Cell.: 329 7696176  
Email: [associazioneman@libero.it](mailto:associazioneman@libero.it)  
[mediterraneanatura@epstacertificata.com](mailto:mediterraneanatura@epstacertificata.com)  
Siti web: [www.man-onlus.it](http://www.man-onlus.it)  
[www.migrazione.it](http://www.migrazione.it)

Messina 10/07/2018  
Prot. 098/2018

All' Assessore Regionale dei Rifiuti e dei servizi di pubblica utilità  
Al Dg del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti  
Al Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti

All' Assessore Regionale al Territorio e l'Ambiente - Autorità Ambientale  
Al DG del Dipartimento Regionale Ambiente  
Al Dirigente del Servizio 1 Vas Via del DRA  
Al DG del Dipartimento Regionale Urbanistica  
Al Dirigente del Servizio 3 del DRU

Al Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana  
Alla Soprintendenza dei BB.CC.AA. Di Messina

Alla Direzione Generale per il paesaggio  
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Alla Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque  
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Al Sindaco del Comune di Pace del Mela  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela  
Al Responsabile della Polizia Municipale

Alla Procura della Repubblica - Palermo  
Alla Procura della Repubblica - Barcellona PG  
Alla Procura della Corte dei Conti - Palermo

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale  
Progetto ditta Myleco  
Comune di Pace del Mela  
Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di messa in riserva e

*deposito preliminare di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, operazioni R13 e D15 di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/06 nel Comune di Pace del Mela, Contrada Tagliatore, foglio di mappa 5, particelle 626-627-628- 629-630-634-635-1048-1743.*

La scrivente associazione ha appreso che è ancora in coltivazione presso il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti una procedura relativa alla richiesta della ditta Myleco sas, mirante ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto identificato in oggetto.

Il progetto presenta numerose criticità, tra cui:

- 1) autorizzazione paesaggistica negata per il contrasto insanabile con il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9;
- 2) contrasto insanabile con l'art. 94 del D.Lgs. 152/06;
- 3) mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale;
- 4) mancata pubblicazione degli elaborati progettuali e di qualsiasi documentazione sui siti web delle autorità competenti;
- 5) mancata verifica della compatibilità della procedura in atto con l'ordinanza di demolizione per abusivismo edilizio contestato alla ditta proponente, nel lotto interessato al progetto;
- 6) procedura di variante urbanistica senza Valutazione Ambientale Strategica;
- 7) variante urbanistica mirante sostanzialmente ad intervenire sulle previsioni inderogabili del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9;
- 8) variante urbanistica con parere non espresso in Conferenza dei Servizi da parte del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

#### Motivazioni

##### **1) Autorizzazione paesaggistica negata per il Contrasto insanabile con il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9.**

Sul progetto identificato in epigrafe la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha espresso diniego di autorizzazione paesaggistica, comunicato al Servizio 7 del Dipartimento Acqua e Rifiuti con nota del 6 giugno 2017 per il contrasto con le previsioni del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, approvato con DA del 29 dicembre 2016 e pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 marzo 2017. Tale pronunciamento negativo non risulta mai comunicato in alcuna delle sedute della Conferenza dei Servizi. Si ricorda che:

- a) ai sensi del comma 3 dell'art. 145 del D.Lgs. 42/04, Codice dei Beni Culturali, le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di altri piani e programmi, sia regionali che nazionali;
- b) il comma 4 dell'art. 146 dispone che *l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri atti legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;*
- c) il comma 6 dell'art. 183 dello stesso decreto individua le modalità di deroga al Codice dei Beni Culturali, comma non attivato nella fattispecie in esame.

Pertanto, il parere contrario della Soprintendenza è insormontabile anche perché reso nella verifica di compatibilità con il piano vigente e non è superabile per effetto di altre disposizioni di legge che non modificano espressamente il Codice dei Beni Culturali.

La sua mancata tempestiva comunicazione alla Conferenza dei Servizi costituisce indubbiamente vizio di legittimità.

## **2) Contrasto insanabile con l'art. 94 del D.Lgs. 152/06**

Nella contrada Tagliatore del Comune di Pace del Mela sono censiti 2 pozzi per l'approvvigionamento idro-potabile del Comune di pace del Mela, denominati Tagliatore 1 e Tsagliatore 2. Il pozzo Tagliatore 1 è attualmente utilizzato e la fascia di rispetto di metri 200 di raggio, prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06, interferisce con l'area di progetto. Per quanto riguarda invece il pozzo Tagliatore 2, attualmente non utilizzato ed in dissesto, l'area di intervento ricade all'interno della citata fascia di rispetto di metri 200 di raggio. Anche per esso è vigente il regime di tutela individuato dal Codice dell'Ambiente e nulla rileva l'attuale non utilizzazione del pozzo Tagliatore 2 o le non perfette condizioni. In ogni caso il suddetto articolo 94 dispone il divieto di attività di gestione rifiuti, che va applicato all'intero lotto di progetto.

## **3) Mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale**

Il Decreto Assessoriale 64/gab del 9/2/2016, assunto apoditticamente a supporto del progetto in esame presso il Dipartimento acqua e rifiuti, è stato emanato a seguito di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto presentato dalla Myleco sas al Dipartimento Regionale Ambiente per un centro di stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B e C, lettere da D1 a D15 e R12 - R13, della parte quarta del D.Lgs. 3/04/06 n. 152 in Contrada Tagliatore del Comune di Pace del Mela, foglio 5, particelle 627-628- 629-634-635-1048-1743, come si apprende dalla istanza pubblicata nel Portale SIVVI del Dipartimento Ambiente.

Detto decreto sancisce la non assoggettabilità a VIA ma è palesemente illegittimo perché esclude dalla valutazione un progetto che, annoverando tutte le operazioni di smaltimento per rifiuti pericolosi e non pericolosi, contempla le operazioni **D1, D5, D9, D10 e D11** per rifiuti pericolosi, per le quali un impianto così previsto risulta richiamato alla lettera m) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, che individua gli impianti da sottoporre a Via regionale e non a verifica:

**m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

A ciò aggiungasi che la mancata indicazione di una soglia rende obbligatoria la VIA a prescindere dalle dimensioni dell'impianto e nulla rileva la presenza anche di rifiuti non pericolosi.

La pretesa nelle premesse del decreto di attribuire la tipologia di impianto all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 è pertanto totalmente priva di fondamento e

sembra finalizzata a legittimare la istanza di verifica di assoggettabilità che, per i motivi esposti, avrebbe dovuto essere respinta immediatamente dal Servizio 1 Vas Via del Dipartimento Regionale Ambiente.

Altre criticità invalidano il decreto citato di esclusione, tra cui:

- la mancata indicazione delle operazioni di smaltimento e recupero e dei Codici Cer delle tipologie di rifiuto comunque autorizzate;
- la mancata pubblicazione sul Portale Ambientale SIVVI del progetto preliminare e dello Studio Ambientale preliminare, di cui si dirà al punto seguente, in violazione palese delle disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006.

A parte poi gli aspetti di legittimità e le criticità evidenziate, il progetto in esame appare difforme da quello escluso dalla VIA.

La denominazione e il contenuto del progetto escluso dalla VIA si ricavano dalla istanza pubblicata sul portale SIVVI del Dipartimento Regionale Ambiente dedicato alle valutazioni ambientali perché non sono richiamato esplicitamente nel decreto citato:

*centro di stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B e C, lettere da D1 a D15 e R12 - R13, della parte quarta del D.Lgs. 3/04/06 n. 152 in Contrada Tagiatore del Comune di Pace del Mela, foglio 5, particelle 627-628- 629-634-635-1048-1743.*

Sensibilmente difformi appaiono la denominazione e il contenuto del progetto che si ricavano dai verbali delle varie conferenze dei servizi.

*impianto per la messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni R13 e D15 di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/05 , della parte quarta del D.gs 3/04/06 n. 152 in Contrada Tagiatore del Comune di Pace del Mela, foglio 5, particelle 626-627-628- 629-630-634-635-1048-1743.*

Si rileva subito che sono era presenti due nuove particelle e sono scomparse tutte le operazioni di smaltimento, tranne la D15, e l'operazione di recupero R12.

Né potrebbe sostenersi che la eliminazione di tale parte rilevante nelle operazioni già proposte ed autorizzate possa accettarsi *sic et simpliciter* dal momento che deve legittimamente presumersi che il progetto originale prevedesse impianti e locali che in quello in esame per l'AIA non hanno motivo di essere, originando così una nuova e diversa distribuzione nel lotto in questione delle attività rimanenti.

Per questi motivi la identica distribuzione di locali e volumi andava dimostrata, anche per la presenza dei pozzi per approvvigionamento idrotopotabile . In ogni caso resta diverso il numero delle particelle catastali coinvolte dal momento che in quelle indicate nella istanza di verifica di assoggettabilità a VIA non sono presenti la 626 e la 630 del foglio 5 del Comune di Pace del Mela.

**4) Mancata pubblicazione degli elaborati progettuali e di qualsiasi documentazione sui siti web delle autorità competenti.**

Né il progetto, né lo studio preliminare ambientale, né la Sintesi non Tecnica, né alcun atto o documento sono mai stati pubblicati sul sito web dell'Autorità Ambientale, ad esclusione della istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e del relativo decreto. La limitazione della consultazione ai cittadini del comune di Pace del Mela, disposta in sede di AIA con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Pace del Mela di una parte del progetto, ha di fatto precluso la possibilità di un'ampia partecipazione del pubblico, che non può che intendersi come qualunque cittadino e qualunque associazione, quantomeno dello Stato Italiana, che voglia dare un contributo alla valutazione.

La mancata pubblicazione sul web costituisce pertanto grave violazione del diritto del pubblico alla partecipazione alle valutazioni ambientali, sancito dalla Convenzione di Aarhus, proposta dalle Nazioni Unite e sottoscritta dallo Stato Italiano già il 25/06/1998. La pubblicazione dei documenti progettuali è stata progressivamente inserita nelle varie direttive comunitarie e nelle varie leggi di recepimento ed oggi è esplicitamente prevista con l'utilizzo del web. Non pare però che questo sia stato recepito dai due dipartimenti coinvolti che, dagli atti espressi, sembrano interessati maggiormente ad allontanare il pubblico dal fornire il proprio contributo.

Data la disponibilità del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale su supporto informatico (lo si rileva dall'istanza consultabile sul sito SIVVI), secondo l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 studio e progetto andavano pubblicati sul sito web dell'autorità competente, anche nella ipotesi erronea di dover procedere alla verifica di assoggettabilità. Così non è stato, come è possibile constatare ancor oggi. Anche per la procedura di AIA il Codice dell'Ambiente prevede al comma 2 dell'art. 29 quater la consultazione del pubblico. L'art. 29quater del D.Lgs. 152/06 dispone l'accesso del pubblico a tutta la documentazione e agli atti relativi alla procedura, al fine della presentazione delle osservazioni.

#### Articolo 29 quater comma 2 del D.Lgs 152/06

*2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.*

Per gli aspetti legati all'eventuale segreto industriale dispone l'art. 9 comma 4 dello stesso Codice dell'Ambiente:

#### Articolo 9 comma 4 del Codice dell'Ambiente

*4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.*

Va da se pertanto che il Dipartimento Acqua e Rifiuti e il Dipartimento Ambiente avrebbero dovuto pubblicare il provvedimento motivato, ove esistente, di non rendere

consultabile parte del progetto e/o della documentazione per motivi di segreto industriale. Né può portarsi a sostegno della linea adottata quanto asserito nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 29 quater citato, in cui si fa cenno alla garanzia di un minimo costituito dalla pubblicazione del contenuto della decisione e dell'autorizzazione, segno evidente dei numerosissimi rifacimenti del Codice dell'Ambiente: non si vede infatti come il rendere noto il contenuto di una decisione possa costituire partecipazione alla decisione già presa.

**5) Compatibilità della procedura in atto con l'Ordinanza di demolizione per abusivismo edilizio della ditta proponente, nel lotto interessato al progetto.**

Con Ordinanza dirigenziale del 5/4/2017, portata poi a conoscenza anche del Dipartimento Acqua e Rifiuti, il Comune di Pace del Mela ha disposto la demolizione di alcune opere abusive realizzate dalla ditta proponente nel lotto oggetto del progetto in valutazione. Successivamente la ditta ha presentato istanza di sanatoria ed il Genio Civile, con nota del 12/10/2017, ha affermato l'impossibilità a pronunziarsi sulla richiesta di sanatoria prima del pronunziamento dell'Autorità Giudiziaria. Nessuna verifica risulta effettuata sulla compatibilità della procedura di AIA con l'Ordinanza suddetta e con la citata nota del Genio Civile.

**6) Procedura di variante urbanistica sostanziale, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, senza a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**

La Direttiva 42/2001/CE del 27/06/2001 ha disposto che tutti i piani e programmi siano sottoposti a valutazione ambientale. Tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 152/2006 ma la Sicilia, pur avendola introdotta con DA ARTA già nel 2004, non l'ha poi applicata per i Piani Regolatori Comunali sino al 2012. Il risultato è stato l'avvenuta sottrazione alla importante valutazione ambientale dei vari piani regolatori comunali. Dal 2012 in poi la norma comunitaria viene sostanzialmente aggirata con la ripetuta e formale esclusione dalla valutazione ambientale di tutte le varianti, singole e ripetute, che avrebbero richiesto una valutazione strategica, come previsto dalla norma, anche in considerazione del fatto che la pianificazione iniziale non era mai stata sottoposta a VAS. Né la formulazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 può costituire un alibi, trattandosi abitualmente di autorizzazioni che riguardano attività impattanti i cui effetti si estendono su un territorio di gran lunga più esteso di quello interessato all'attività. Va poi ricordato che da tempo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato è unanime e consolidata nell'affermare che la normativa italiana in contrasto con quella comunitaria deve essere disapplicata.

**7) variante urbanistica mirante sostanzialmente ad intervenire sulle previsioni inderogabili del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9.**

La variante urbanistica proposta è chiaramente indirizzata a superare il diniego della soprintendenza e le previsioni **inderogabili** del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9. Nel sottolineare che le previsioni di piano mantengono la loro efficacia anche in caso di modifica del PRG comunale, si sottolinea che le disposizioni del Piano approvato e riguardanti le aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 142/04, come in questo caso, sono

immediatamente prevalenti sulle disposizioni dei vari piani regolatori, in attesa del loro adeguamento al Piano Paesaggistico. Se ne deduce immediatamente che ogni variante urbanistica, approvata in violazione o in difformità al piano paesaggistico vigente, deve considerarsi illegittima e gravemente elusiva degli obblighi di tutela paesaggistica sanciti dall'art. 9 della Costituzione e governati dal D.Lgs. 42/04 in attuazione diretta dei principi del suddetto articolo 9. Si ricorda poi che il divieto derivante dal comma 9 dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004), attuativo dell'art. 9 della Costituzione, non è superabile con un atto amministrativo e la sua elusione costituisce fatto di estrema gravità, sia per chi autorizza che per chi realizza un intervento in contrasto con il piano paesaggistico.

**8) Variante urbanistica con parere non espresso in Conferenza dei Servizi da parte del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.**

Si sottolinea che il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica non ha potuto esprimere il parere di competenza in Conferenza dei Servizi. Tale parere, eventualmente reso al di fuori della Conferenza, non può che essere considerato negativo perché la parte richiedente non ha provveduto ad inviare per tempo la documentazione richiesta. Per questo motivo pertanto non può applicarsi l'istituto del silenzio-assenso.

Si evidenzia infine che tutta la procedura seguita sembra bel lontana dal tenere conto del principio di leale collaborazione con l'attività dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, oltre che essere discutibile in merito all'applicazione del principio di economicità, ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa: diversamente questa procedura si sarebbe chiusa da tempo con esito negativo.

**SI CHIEDE PERTANTO, ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO:**

- che il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti provveda all'immediato pronunziamento negativo;
- che le istituzioni in indirizzo intervengano per quanto di competenza, in merito alle segnalazioni di cui sopra;
- che il Sindaco e il Presidente del Consiglio intraprendano un'azione politica e amministrativa a difesa della Comunità Pacese;
- che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e il Responsabile della Polizia Municipale effettuino i dovuti accertamenti.

Il dirigente settore pianificazione  
e Rete Natura 2000  
dr. Giovanni Mento

